



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 20 febbraio 2018, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Francesco Albo - Consigliere – relatore
Giacchino Alessandro - Primo referendario

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2016/2018";

viste le note del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 22 novembre 2016 (prot. Cdc 10292) e 16 dicembre 2016 (prot. Cdc 11506), con le quali sono



1

state inoltrate all'ente le suindicate deliberazioni, unitamente alle indicazioni operative per la compilazione dei relativi questionari;

vista la relazione di deferimento, redatta dal Magistrato all'esito dell'istruttoria, con nota prot. Cdc n. 70754285 del 2 febbraio 2018;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 85/2018/CONTR del 9 febbraio 2018 con la quale la Sezione del controllo, è stata convocata in adunanza pubblica del 20 febbraio 2018, per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito a depositare memorie entro i tre giorni liberi antecedenti l'adunanza;

vista la memoria del comune di Santa Flavia, a firma del sindaco, trasmessa via pec il giorno antecedente l'adunanza ed acquisita al prot. Cdc n. 1601 del 19 febbraio 2018;

udito il relatore, Cons. Francesco Albo;

uditi, in rappresentanza dell'ente, il sindaco dr. Salvatore Sanfilippo e il responsabile del servizio finanziario dr. Angelo Benfante.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma

dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

All'esito dell'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa dall'organo di revisione dell'ente e sui documenti contabili del comune di Santa Flavia, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità, elencati in sede di deferimento:

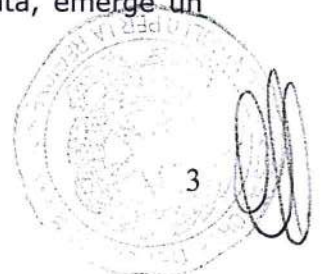
A- Misure correttive a seguito delle precedenti deliberazioni di questa Sezione n. 23/2017/PRSP e n. 31/2016/PRSP. Con nota prot. Cdc n. 227 del 11/01/2018, l'ente ha trasmesso le deliberazioni - C.C. n 76 e 77 del 18/12/2017 – concernenti le misure correttive, nelle quali, sostanzialmente, si limita ad una mera presa d'atto dei rilievi mossi da questa Corte.

B- Criticità sul rendiconto 2015:

1. Possibile mancato rispetto del patto di stabilità 2015 , formalmente conseguito con un margine di 22 €/mgl, dal momento che nel computo emergono le seguenti anomalie:

- concorso delle economie sul FPV di parte corrente per € 422.440,33, di portata anomala in presenza di deliberazione di riaccertamento straordinario approvata ad esercizio ormai concluso;
- incerta quantificazione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa di parte corrente derivante dalla differenza di importi registrata nella esposizione del dato fra i diversi documenti contabili (€ 26.435,50);

Computando le voci pretermesse, come da tabella di seguito riportata, emerge un risultato negativo:



	dati in €/mgl
Differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo finale (*)	22
Economie FPV di parte corrente	-122
Differenza importi FPV	-26
Saldo finanziario rettificato	-126
(*) fonte: Pag. 15 parere organo di revisione e prospetto certif.2015 allegato alla nota prot 9824 del 26/10/2017	

2. Ritardi nell'approvazione dei documenti contabili.

Risultano approvati tardivamente sia il rendiconto 2015 (deliberazione n. 103 del 1/12/2016) che il rendiconto 2016 (deliberazione n. 75 del 18/12/2017);

3. Relativamente al fondo pluriennale vincolato (FPV):

a. discordanza dei dati del FPV all'1/1/2015, quali riportati, rispettivamente:

- nel risultato di amministrazione all'1/1/2015, allegato 5/2 al D.lgs 118/2011 e nelle previsioni assestate di entrata del rendiconto 2015, pari a complessivi € 1.548.343,68;
- nel prospetto della composizione per missioni e programmi del FPV allegato al rendiconto 2015 pari ad € 1.521.908,18.

b. Elevato ammontare del FPV di parte corrente al 31/12/2015 (1,04 €/mln).

La deliberazione di riaccertamento, dei residui (GC n. 123 del 31/12/2015), coeva rispetto all'approvazione del bilancio di previsione 2015, ad esercizio ormai concluso ne prevedeva l'azzeramento al 31/12.

c. Anomalo azzeramento del FPV di parte capitale (€ 86.435,50 all'1/1/2015) a fronte di una importo di residui passivi finali di parte capitale pari ad € 463.506,68 (di cui € 184.554,41 derivanti dagli esercizi precedenti), di cui € 260.854,61 finanziati con mutuo.

4. Relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione:

a. Errata determinazione del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2015 pari ad € 367.500,00 coincidente con la somma stanziata in competenza nella missione 20 del bilancio di previsione 2015 (l'importo accantonato nel RAMM all'1/1/2015 risultava pari ad € 3.711.363,66).

Il calcolo fornito dall'ente in sede istruttoria appare non coerente con la metodologia prescritta dai principi contabili sin dalla determinazione dell'accantonamento in competenza e con l'evoluzione di residui del titolo primo in aumento (€ 7,5 €Mln) rispetto all'importo rideterminato in sede di riaccertamento straordinario (6 €/mln) e del titolo III (1,1 €/mln).

b. Mancata previsione dell'accantonamento per le entrate relative ad introiti di acqua potabile, originariamente svalutato per un importo pari ai residui risalenti a data anteriore al 2011.

Tali criticità, ove confermate, si ripercuoterebbero sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

5. Con riferimento al risultato di amministrazione (RAMM):

a. Anomalo azzeramento della quota disponibile del risultato di amministrazione (negativa e pari ad € 1.531.292,32 all'1/1/2015) e conseguente riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario scaturente dalla riduzione del FCDE di cui al punto 4;

b. Vincolo apposto sul risultato di amministrazione al 31/12/2015 per le somme da restituire alla cassa DDPP per anticipazione di liquidità (€ 1.535.314,12) inferiori al debito residuo pari ad € 1.574.790,73, mantenimento della relativa differenza (€ 33.524,70) fra i residui passivi del titolo terzo ai fini del pagamento della quota 2016;

c. Vincolo derivante dal debito residuo per anticipazioni concesse ai fini dell'estinzione debiti ATO, risultante dalle scritture contabili dell'ente, (€ 1.039.467,85) non coincidente con dati comunicati dalla Regione siciliana;

d. Assenza di vincoli relativi a fondi destinati agli investimenti in presenza di oneri di urbanizzazione dal 2013 al 2015 destinati interamente a spese di investimento,

6. Relativamente ai debiti fuori bilancio ed alle passività potenziali:

a. debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31/12/2015 di incerta determinazione (€ 81.934,52, indicati nel questionario dell'organo di revisione, € 72.852,40 segnalati dal responsabile del Servizio Finanziario cui si aggiungono 1.432.638,84 segnalati dall'Ufficio Tecnico) debiti fuori bilancio riconosciuti pari ad € 52.184,62, in presenza di uno stanziamento per oneri straordinari della gestione corrente (intervento 8) per 1,7 milioni di euro (1,4 servizio smaltimento rifiuti);

b. passività potenziali quantificate in € 653.598,66 (pag 26 del parere dell'organo di revisione) in assenza di una esaustiva determinazione qualitativa e quantitativa del contenzioso passivo dell'ente;

c. incertezza nella determinazione delle passività potenziali, non incluse nell'importo di cui al punto b), nei confronti di Co.In. RES a fronte delle quali sussiste apposito accantonamento nel risultato di amministrazione per € 2.072.465,81 i cui criteri di determinazione non risultano analiticamente esplicitati (vedi esposizione effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario a pag. 4 della relazione al rendiconto).

d. debiti fuori bilancio a copertura di perdite 2007-2009 relative al Co.In RES, pagati nel 2014 mediante utilizzo anticipazione di liquidità ex d.l. 35/2013, pari ad € 796.124,05, da riconoscere al 31/12/2015 (vedi relazione al rendiconto e nota acquisita al prot. 6121 C.d.C. del 23/6/2017).

7. Con riferimento alla gestione della cassa:

a. saldo di cassa costituito esclusivamente da fondi vincolati per € 441.413,59;

b. presenza di partite vincolate presso il tesoriere da ricostituire per € 790.851,98 (nota al punto 1.2.4.2 a) del questionario ODR), coincidente con residuo passivo del rimborso delle anticipazioni di cassa int 1 titolo III, in presenza di accertamenti ed impegni per utilizzo somme vincolate nei servizi per conto terzi per € 2.275.303,26 azzerati al 31/12 (nota al p. 1.2.14.2 questionario organo di revisione);



c. costante ricorso all'anticipazione di tesoreria in corso d'anno in presenza di ricorso ad anticipazione di liquidità ex D.L. 35, concessa nel 2013 e parzialmente incassata nel 2014, per € 1.628.248,10.

8. con riferimento alla gestione dei residui al 31/12/2015:

a. elevati livelli di residui attivi delle entrate proprie al 31/12/2015 (circa 7,5 €/mln per il titolo I, principalmente imputabile alla mancata riscossione della tassa per il servizio rifiuti, e 1,07 per il titolo III), sostanzialmente invariati rispetto all'1/1/2015.

Si evidenzia la contenuta movimentazione dello stock dei predetti residui delle operazioni di riaccertamento ordinario 2014, oggetto di rilievo nel precedente ciclo di controllo (insussistenze rilevate per circa 180 €/mgl pari allo 0,25% dei residui iniziali), e ordinario e straordinario 2015 (insussistenze rilevate per circa 22 €/mgl pari allo 0,026% dell'importo dei residui iniziali);

b. presenza di elevati residui delle entrate correnti vetusti, rispettivamente per:

- 1,9 €/mln al titolo I ed 787 €/mgl al titolo III anteriori al 2011

- 331 €/mgl al titolo II anteriori al 2013

c. presenza di elevati residui passivi di parte corrente, di cui 632.908,72 anteriori al 2011;

d. bassa percentuale di smaltimento dei residui delle entrate proprie pari a circa il 14% per il titolo I e 21% per il titolo III;

e. presenza di contenzioso TARES relativo alle tariffe deliberate per l'esercizio 2013 come evidenziato nella deliberazione Consiliare 76 del 18/12/2017, in merito al quale non risultano elementi circa lo stato attuale e la previsione dei relativi accantonamenti nel risultato di amministrazione.

9. Ridotti livelli di attività di recupero della lotta all'evasione, in particolare per la TARSU, e bassi tassi di riscossione in competenza (11%) come di seguito specificato:

	Accertamenti	Riscossioni
Recupero evasione IMU	119.911,64	7.813,22
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	5.615,79	5.614,31
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	1.184,50	1.184,50
TOTALE	126.711,93	14.612,03

10. Mancata riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 1), c. 6 lett. J D.lgs n. 118/2011), con particolare riferimento alla situazione creditoria e debitoria della società consortile CO.IN.RES;

11. Mancato aggiornamento degli inventari e mancata riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015 secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata e non avviate alla data del 10.01.2018 (vedi deliberazione C.C. n. 76 del 18/12/2017).

12. Mancata presentazione dei conti giudiziali degli agenti contabili Equitalia e mercato ittico e mancata determinazione dei tassi di copertura del relativo servizio a domanda;

C. Mancata trasmissione questionario rendiconto 2016

Nonostante il lasso di tempo intercorso dall'approvazione del rendiconto 2016 (deliberazione n. 75 del 18/12/2017), l'organo di revisione non risulta aver trasmesso il relativo questionario.

Il comune di Santa Flavia, a seguito dell'articolato deferimento, nonostante l'ampio lasso temporale a disposizione, ha ritenuto di produrre corpose controdeduzioni solamente il pomeriggio antecedente l'adunanza, disattendendo il termine (tre giorni liberi antecedenti) all'uopo concessogli.

Il Collegio richiama la massima attenzione dell'amministrazione comunale, in futuro, sul rispetto dei termini assegnati – nell'interesse di quest'ultima – ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio con questa Corte.

Analisi dei fattori di criticità oggetto di deferimento

A. Valutazione misure correttive

Molte delle criticità rilevate in sede di esame di rendiconto 2015 erano state già portate a conoscenza dell'amministrazione con le deliberazioni n. 31/2016/PRSP e n. 23/2017/PRSP all'esito dei precedenti cicli di controllo sui rendiconti 2013 e 2014.

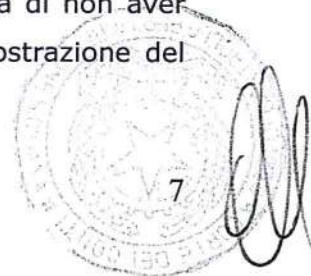
Con nota acquisita al protocollo 227 del 11/01/2018, l'ente ha provveduto a trasmettere le deliberazioni - C.C. n 76 e 77 del 18/12/2017 – concernenti le misure correttive, nelle quali l'amministrazione, sostanzialmente, si limita ad una mera presa d'atto dei rilievi mossi da questa Corte.

Gli effetti del percorso correttivo comunque formalmente intrapreso dall'ente saranno oggetto di valutazione nei successivi cicli di controllo, ferma restando la preoccupazione di questa Sezione per la tenuta degli equilibri di bilancio.

B. Istruttoria sul rendiconto 2015

1. Con riferimento al primo ordine di contestazioni, relativo al possibile mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, l'ente riferisce che i dati trasmessi in sede istruttoria erano di pre consuntivo.

A seguito di approvazione definitiva, ritiene di aver rispettato l'obiettivo con un ampio margine positivo (superiore al valore delle economie di FPV di parte corrente); dichiara di non aver provveduto a trasmettere una nuova certificazione alla RGS ai fini della dimostrazione del rispetto del patto, in quanto non peggiorativa dei saldi.



Il Collegio, nel prendere atto degli elementi di giudizio, osserva che il saldo positivo attestato dall'ente non tiene conto, invero, dell'accantonamento a FCDE pari ad euro 367.000, che riduce il margine positivo ad euro 329.000 come da tabella sottostante.

Tab. 1 – formale rispetto del patto di stabilità interno 2015

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista				
ENTRATE FINALI			memorie	dati rendiconto
E1	TOTALE TITOLO 1*	Accertamenti	4.325,00	4.325,00
E2	TOTALE TITOLO 2*	Accertamenti	1.500,00	1.500,00
E3	TOTALE TITOLO 3*	Accertamenti	430,00	430,00
a delerare:	E9 Contributo, di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, del decreto-legge n. 78/2015) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti		-
a sommare:	E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrate) ⁽¹⁾ - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	1.461,00	1.461,00
a detrarre:	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	1.045,00	1.045,00
ECorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9bis-E9ter-E9quater-E10+E11+E12-S0)	Accertamenti	6.671,00	6.671,00
E13	TOTALE TITOLO 4*	Riscossioni ⁽²⁾	282,00	282,00
ECap N	Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)	Riscossioni ⁽²⁾	282,00	282,00
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ECap N)		6.953,00	6.953,00
SPESE FINALI				
S1	TOTALE TITOLO 1*	Impegni	6.003,00	6.003,00
FCDE	Stanziamiento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) ⁽³⁾		-	367,00
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S9bis-S10)	Impegni	6.003,00	6.370,00
S11	TOTALE TITOLO 2*	Pagamenti ⁽²⁾	326,00	326,00
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S25bis-S25ter+S26)	Pagamenti ⁽²⁾	326,00	326,00
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)		6.329,00	6.696,00
SFIN 15	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		624,00	257,00
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015 (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		-72	-72
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO ⁽⁴⁾ (SFIN 15-OB)		696,00	329,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati acquisiti in sede istruttoria

L'amministrazione, inoltre, sebbene espressamente invitata in tal senso, non chiarisce le ragioni dell'economia sul FPV di parte corrente dell'importo di 422.000 euro riguardante il residuo passivo COINRES sull'impegno di importo residuo di € 1.039.000,00 per le anticipazioni regionali ATO rifiuti assunto nel 2010 (cfr. sub 3).

Non motiva, inoltre, sull'intempestiva eliminazione di un residuo passivo risalente al 2010 (non avvenuta nè in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2014 nè di riaccertamento straordinario nel corso del 2015, bensì solamente in sede di consuntivo 2015), peraltro migliorativa dei saldi ai fini del PSI 2015.

La Sezione, pertanto, demanda al Collegio dei revisori ogni idoneo approfondimento a riguardo, in considerazione della decisività dell'operazione ai fini del sostanziale rispetto del PSI 2015 (al netto di tale economia sul FPV, ove non giustificata, l'ente sfiorerebbe il patto con un margine negativo di 96.000 euro).

Il predetto organo riferirà degli esiti a questa Sezione entro giorni 60 dalla presente deliberazione, anche in riferimento alle determinazioni assunte dall'ente.

2. Un secondo ordine di rilievi riguarda il ritardo dell'ente nell'approvazione dei documenti contabili, e segnatamente del rendiconto 2015 (deliberazione CC n. 103 del 1/12/2016) e 2016 (deliberazione CC n. 75 del 18/12/2017).

L'ente ne attribuisce le cause alle problematiche di organizzazione degli uffici e di carenza di personale apicale: solo nel mese di aprile 2016 ha avuto conclusione la procedura di mobilità in entrata del nuovo responsabile dell'UTC.

L'enorme arretrato avrebbe inoltre comportato notevoli ritardi nelle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, conclusesi solamente nei primi di ottobre 2016.

L'iter di approvazione del consuntivo 2016 è stato condizionato anche dalle operazioni di aggiornamento dell'inventario, in attuazione delle deliberazioni di questa Corte, definitivamente conclusesi con determinazione del nuovo responsabile UTC n. 751 del 12/10/2017. Il conto economico e il conto del patrimonio sono stati redatti tenendo conto dei corretti valori di inventario.

Il Collegio, in considerazione anche delle difficoltà indotte dall'ondivago iter di recepimento dell'armonizzazione in Sicilia e dell'impatto dei nuovi istituti e schemi contabili, ritiene il rilievo superato.

3. In sede di deferimento, è stato stimolato il contraddittorio con l'amministrazione sulla corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) sotto il seguente triplice ordine di profili:

- a. discordanza dei dati del FPV all'1/1/2015, quali riportati, rispettivamente:
 - nel risultato di amministrazione all'1/1/2015, allegato 5/2 al D.lgs 118/2011 e nelle previsioni assestate di entrata del rendiconto 2015, pari a complessive € 1.548.343,68;
 - nel prospetto della composizione per missioni e programmi del FPV allegato al rendiconto 2015 pari ad € 1.521.908,18.

- b. elevato ammontare del FPV di parte corrente al 31/12/2015 (1,04 €/mln).

La deliberazione di riaccertamento, dei residui (GM 123 del 31/12/2015), coeva rispetto all'approvazione del bilancio di previsione 2015, ad esercizio ormai concluso ne prevedeva l'azzeramento al 31/12.

- c. anomalo azzeramento del FPV di parte capitale (€ 86.435,50 all'1/1/2015) a fronte di un importo di residui passivi finali di parte capitale pari ad € 463.506,68 (di cui € 184.554,41 derivanti dagli esercizi precedenti), di cui € 260.854,61 finanziati con mutuo.

In sede di controdeduzioni, l'ente riferisce delle grosse difficoltà in cui è incorsa la struttura amministrativa nel recepimento della contabilità armonizzata, *"in quanto prevede una serie di operazioni di carattere straordinario, nonché l'adozione di nuovi schemi contabili e nuove poste, tra cui il Fondo Pluriennale Vincolato, che hanno visto gli Uffici dell'Ente operare in uno stato di particolare sollecitazione, tenuto conto che si dovevano recuperare i mesi persi e in alcuni casi ha comportato il verificarsi di errori in fase di applicazione dei nuovi principi contabili, corretti, in seguito, da ulteriori chiarimenti normativi e da risoluzioni interpretative"*.

Giustifica la differenza di € 26.435,50, sub a), con la parziale movimentazione del residuo 432/2011, riaccertato originariamente per € 60.000,00 e per il quale è stata variata l'esigibilità in sede di riaccertamento ordinario per € 33.564,50. Il rilievo è chiarito.

In merito alla lettera b), riferisce che l'elevato ammontare del FPV è causato dal residuo 974/2010, riaccertato originariamente per 1.461.908,18 e per il quale è stata variata l'esigibilità in sede di riaccertamento ordinario per 1.039.467,85, quale stanziamento per la copertura di perdite della società consortile COINRES, giusta anticipazione di liquidità ex art. 45 c. 2 l.r. 45/2010.

Il rilievo non è superato ed inficia ulteriormente la fondatezza dell'operazione sub 1 (scomputo dell'economia sul FPV di parte corrente pari a 422.000 euro riguardante il residuo passivo COINRES sull'impegno di importo residuo di € 1.039.000,00 per le anticipazioni regionali ATO rifiuti assunto nel 2010), decisiva ai fini del formale rispetto del PSI 2015.

L'impegno originario di € 1.461.908,18 confluito nel FPV per € 1.039.467,85 proviene dal 2010 per ripiano perdite 2007-2009 COINRES, da coprire mediante anticipazione di liquidità ex art 45 LR 45/2010.

Interpellati a riguardo in adunanza, i rappresentanti dell'ente hanno riferito che l'anticipazione di liquidità regionale è stata erogata direttamente all'ATO e che sussiste il vincolo per pari importo nel risultato di amministrazione (1.039.467,85).

Muovendo da questi presupposti, non si comprendono le ragioni della permanenza del residuo passivo per € 1.039.467,85 nel FPV relativo ad un impegno assunto nel 2010 e la contemporanea presenza di analogo vincolo nel risultato di amministrazione, che dovrebbe corrispondere alla cancellazione di analogo residuo passivo a fronte dell'anticipazione di liquidità che il comune dice di dover utilizzare per "disallineamenti ancora da coprire" e soprattutto quali debiti siano stati estinti con l'anticipazione.

Non risulta chiaro, inoltre, in che modo sia stata contabilizzata l'anticipazione di liquidità regionale e se siano stati espunti dalla contabilità i residui passivi corrispondenti ai debiti estinti direttamente dalla Regione.

Anche questo aspetto sarà oggetto di specifico approfondimento da parte dell'organo di revisione, che riferirà degli esiti a questa Sezione entro giorni 60 dalla presente deliberazione

Per quanto concerne il profilo sub c), il comune deduce che le spese per investimenti per € 260.854,61 hanno subito una variazione di esigibilità e sarebbero state movimentate nell'anno successivo, *"ma essendo le stesse correlate ai mutui sono state per intero legate agli accertamenti"*.

Il predetto chiarimento risulta poco chiaro e inidoneo a motivare le ragioni della contabilizzazione di residui passivi di parte capitale di importo così elevato.

4. Un quarto, rilevante, profilo problematico riguarda la consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, sotto i seguenti profili:

a. Errata determinazione del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2015, pari ad € 367.500,00, che coincide con la somma stanziata in competenza nella missione 20 del bilancio di previsione 2015 (l'importo accantonato nel RAMM all'1/1/2015 risultava pari ad € 3.711.363,66);

b. Mancata previsione dell'accantonamento per le entrate relative ad introiti di acqua potabile, originariamente svalutato per un importo pari ai residui risalenti a data anteriore al 2011.

A riguardo, l'ente ammette di aver *"effettivamente accantonato la stessa somma iscritta in bilancio di previsione, pari a € 375.000,00, per una percentuale non inferiore al minimo di legge del 36%"*; imputa le cause ad un errore d'interpretazione.

Per quanto concerne il profilo sub b), l'ente rappresenta che non sono state prese in considerazione le somme degli introiti da acqua potabile in quanto non gestisce direttamente il servizio idrico dall'esercizio 2009 e non predispone i ruoli.

Saggiunge che *"le poste sono state inserite in bilancio per un uguale importo in entrata e in uscita in quanto l'allora ente gestore del servizio, ATO Idrico APS, non essendo più in condizioni di operare celermente sulle rotture di acque bianche e nere, ha delegato il Comune di Santa Flavia all'azione diretta per le imminenti riparazioni che, ad avvenuta rendicontazione, sarebbero state rimborsate. Il servizio è stato poi trasferito alla società AMAP che è subentrata alla gestione diretta del servizio idrico dopo la società APS"*.

Il Collegio ritiene solo parzialmente chiarito il profilo sub b), ma demanda all'organo di revisione una verifica delle ragioni che, in sede di riaccertamento straordinario, avevano indotto l'ente ad una diversa modalità di contabilizzazione, nonché della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti, procedendo, in caso contrario, ad idonea denuncia di danno alla Procura regionale.

Per quanto concerne il profilo sub a), l'ente ha fatto confluire nel risultato d'amministrazione solamente l'importo **dello stanziamento previsionale** del FCDE 2015, pretermettendo le restanti quote accantonate per la svalutazione dei crediti del quinquennio di riferimento.

La diversa operatività dello stanziamento previsionale del FCDE (art. 169 comma 1 Tuel) e della quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 169, comma 2, Tuel) è chiarita dal principio contabile relativo alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), che si riporta di seguito: *"Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione."*

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di

accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata".

"Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Sulla base dell'"esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità" richiamato dal principio contabile, appare chiaro che il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione è **costituito dalle quote del risultato di**

amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Il macroscopico errore in cui è incorso l'ente **incide negativamente sul risultato finale di amministrazione 2015, finendone per alterare la veridicità ed attendibilità.** (SRC Puglia, deliberazione n. 188/PRSP/2016, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 97/2017/PRSP).

Il ridimensionamento di questa fondamentale posta contabile impedisce una corretta svalutazione dei crediti contabilizzati integralmente nel conto del bilancio, anche se di dubbia e difficile esazione (principio contabile applicato 3.3), generando un'indebita capacità di spesa. Come già autorevolmente chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016), il fondo crediti dubbia esigibilità costituisce un fondo rettificativo (in diminuzione di una posta di entrata), finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio, precludendo, in tal modo, l'impiego di risorse di incerta acquisizione.

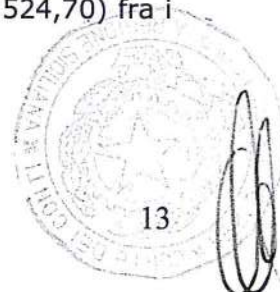
Per queste ragioni, anche la Sezione delle autonomie, in sede di linee d'indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità armonizzata (delibera n. 4/2015/INPR), ha osservato che l'istituzione di un "idoneo" Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce strumento basilare "per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014)".

Chiaramente, la ridotta operatività di tale fondamentale presidio per la tutela - anche dinamica (Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012) - degli equilibri di bilancio, assume connotazioni di ulteriore gravità in quanto inficia l'attendibilità del risultato di amministrazione 2015, che non può, allo stato, definirsi veritiero e dunque coerente con il pr. cont. generale n. 5.

L'ente, pertanto, in sede di misure correttive, dovrà procedere senza indugio alla rettifica di tale quota della parte disponibile del risultato di amministrazione 2015 mediante una riapprovazione del rendiconto, all'esito della quale l'organo di revisione assevererà la corretta consistenza delle quote che lo compongono ex art. 187, c. 1, del Tuel.

5. All'esito dell'istruttoria, ulteriori profili di possibile inattendibilità del risultato di amministrazione sono stati desunti dai seguenti elementi:

- a. Anomalo azzeramento della quota disponibile del risultato di amministrazione (negativa e pari ad € 1.531.292,32 all'1/1/2015) e conseguente riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario scaturente dalla riduzione del FCDE di cui al punto 4;
- b. Vincolo apposto sul risultato di amministrazione al 31/12/2015 per le somme da restituire alla cassa DDPP per anticipazione di liquidità (€ 1.535.314,12) inferiori al debito residuo pari ad € 1.574.790,73, mantenimento della relativa differenza (€ 33.524,70) fra i residui passivi del titolo terzo ai fini del pagamento della quota 2016;



c. Vincolo derivante dal debito residuo per anticipazioni concesse ai fini dell'estinzione debiti ATO, risultante dalle scritture contabili dell'ente, (€ 1.039.467,85) non coincidente con dati comunicati dalla Regione siciliana;

d. Assenza di vincoli relativi a fondi destinati agli investimenti in presenza di oneri di urbanizzazione dal 2013 al 2015 destinati interamente a spese di investimento.

In merito alla problematica sub a), il rilievo è confermato in quanto in stretta correlazione con il precedente punto 4a.

L'ente osserva che l'azzeramento della quota disponibile del risultato di amministrazione, negativa per € 1.531.292,32 all'01/01/2015, scaturisce dal ripiano a quote annuali costanti per 30 esercizi di € 51.043,08, fino all'esercizio finanziario 2044.

Per errore, l'ente ha interpretato la normativa nel senso che una volta iscritte le quote dei vari anni sino al 2044, le quote del FCDE venissero assorbite per il pari importo, e pertanto, anche la quota di disavanzo si sarebbe dovuta azzerare.

L'amministrazione ammette anche l'errore di contabilizzazione in bilancio dell'anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 (sub b) è dovuto al tardivo chiarimento fornito dalla Sezione delle autonomie Corte Conti con la deliberazione n. 33/2015, recante data successiva alla scadenza dell'unica rata annuale dei pagamenti (maggio 2015).

Per quanto concerne il profilo sub c), l'ente riferisce che il debito che risulta dalle scritture contabili dell'ente a titolo di anticipazioni di cassa ex L.r. 6/2009 e L.r. 11/2010 è pari a € 1.039.467,85.

In considerazione dello stato di liquidazione della società consortile CO.IN.R.E.S., ATO PA-4 e della conseguente verifica contabile dei debiti e crediti reciproci, ha chiesto al Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, al Dipartimento autonomie locali e a quello dell'acqua e rifiuti quale fosse l'ammontare delle anticipazioni concesse e compensate alla data del 31/12/2016, con esplicita specificazione delle anticipazioni concesse e compensate ai sensi dell'art. 21 comma 17 1. r. 19/2005 da quelle concesse e compensate ai sensi dell'art. 11, 1. r. 6/2009. Alla data odierna, il comune riferisce di non aver avuto riscontro, per cui sta valutando eventuali opzioni contenziose.

Il Collegio ritiene non esaustivi gli elementi di giudizio pervenuti, in quanto l'importo del vincolo avrebbe dovuto ridursi per effetto delle trattenute e in considerazione dell'economia sul residuo passivo nel FPV per € 422.440,33 di cui si è riferito in precedenza (sub n. 1 e 3).

Tab 2 – contabilizzazione anticipazioni rifiuti

	importo anticipazioni 2010	debito residuo al 31/12/2015	economia 2015 sul RP nel FPV	importo residuo al 31/12/2014
Dicharato Comune	1.039.467,85	1.039.467,85	422.440,33	1.461.908,18
Dichiarato Regione	1.982.475,31	1.501.809,00		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati acquisiti in sede istruttoria

In relazione alla problematica sub d, l'ente ammette l'errore, di cui imputa le cause ad una disattenzione dell'UTC.

Riferisce che *"l'avanzo di amministrazione riferito agli investimenti, per l'assenza di vincoli posti già con decorrenza dal consuntivo 2012, è stato fatto confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato nel Fondo rischi per il contenzioso con la ditta R.T.I. Santa Flavia, quale quota parte dell'investimento sulla manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, il cui ammontare complessivo è pari ad € 326.799,33"*.

Il Collegio ritiene tale ultima imprecisione di non elevata gravità in quanto la diversa allocazione concorre in egual guisa alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione.

6. Con un sesto ordine di rilievi, sono stati richiesti chiarimenti sulla tematica dei debiti fuori debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, sotto i seguenti profili:

a. debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31/12/2015 di incerta determinazione (€ 81.934,52, indicati nel questionario dell'organo di revisione, € 72.852,40 segnalati dal responsabile del Servizio Finanziario cui si aggiungono 1.432.638,84 segnalati dall'Ufficio Tecnico) e debiti fuori bilancio riconosciuti pari ad € 52.184,62, in presenza di uno stanziamento per oneri straordinari della gestione corrente (intervento 8) per 1,7 milioni di euro (1,4 servizio smaltimento rifiuti);

b. passività potenziali quantificate in € 653.598,66 (pag. 26 del parere dell'organo di revisione) in assenza di un'esauritiva determinazione qualitativa e quantitativa del contenzioso passivo dell'ente;

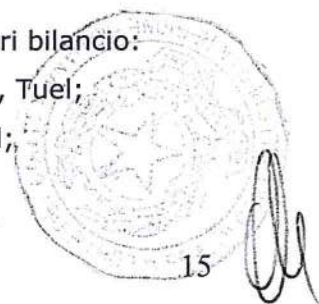
c. incertezza nella determinazione delle passività potenziali, non incluse nell'importo di cui al punto b), nei confronti di Co.In. RES a fronte delle quali sussiste apposito accantonamento nel risultato di amministrazione per € 2.072.465,81 i cui criteri di determinazione non risultano analiticamente esplicitati (vedi esposizione effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario a pag. 4 della relazione al rendiconto).

d. debiti fuori bilancio a copertura di perdite 2007-2009 relative al Co.In RES, pagati nel 2014 mediante utilizzo anticipazione di liquidità ex d.l. 35/2013, pari ad € 796.124,05, da riconoscere al 31/12/2015 (vedi relazione al rendiconto e nota acquisita al prot. 6121 C.d.C. del 23/6/2017).

In sede di controdeduzioni, l'ente ammette la presenza di "potenziali debiti fuori bilancio", in gran parte concentrati presso l'area UTC, cui ha posto rimedio attraverso un massivo censimento dei vari decreti ingiuntivi in essere e il conseguente riconoscimento dei diversi debiti fuori bilancio emersi.

Con decorrenza dall'esercizio 2015, sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio:

- ✓ Anno 2015, Euro 52.184,62 quali debiti di cui alla lett. a) art. 194, c. 1, Tuel;
- ✓ Anno 2016, Euro 76.466,31 quali debiti di lettera a) art. 194, c. 1, Tuel;



- ✓ Anno 2017, complessivi debiti per Euro 355.404,09, di cui Euro 318.761,19 quali debiti ex lettera a) ed Euro 36.642,90 quali debiti lettera e) art. 194, c. 1 D. Lgs. 267/2000;

Tra i debiti segnalati, una quota ex art. 194 lettera a) - pari ad euro 654.639,16 - è contestata atteso che i relativi decreti ingiuntivi proposti dalla ditta RTI Santa Flavia, sono stati impugnati e sono pendenti presso il Tribunale di Termini Imerese.

Riferisce che l'ufficio di ragioneria ha presentato segnalazione ai sensi degli art. 153 comma 6 e 193 D. Lgs. 267/2000, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio della gestione di competenza 2015 e della gestione residui, in risposta alla quale il Consiglio comunale (del. n. 85 del 30 settembre 2015) ha elevato l'aliquota IMU per tipologie diverse dall'abitazione principale al 10,6 per mille.

Riferisce altresì che a causa del perdurante blocco della leva fiscale del 2016/2018, non è stato possibile incrementare il gettito tributario primario; conseguentemente, l'ente ha contenuto la spesa nei limiti di quella obbligatoria ed ha intensificato il recupero dell'evasione tributaria anche attraverso un nuovo *software* in uso presso l'ufficio tributi.

Il Collegio prende atto ed invita l'ente a provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio provvisti dei requisiti di cui all'art. 194 del Tuel, adottando ogni soluzione utile a scongiurare squilibri di bilancio.

In considerazione della non attendibilità del risultato di amministrazione 2015 e dell'elevata presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, questa Corte ritiene che l'ente, nelle more del completamento delle misure correttive scaturenti dalla presente deliberazione - ove non abbia già spontaneamente provveduto in tal senso - debba essere assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1 *quater*, del Tuel.

Tale norma dispone che *"agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi"*.

7. Con riferimento alla gestione della cassa, sono stati riscontrati profili problematici sotto gli aspetti di seguito evidenziati:

- a. saldo di cassa costituito esclusivamente da fondi vincolati per € 441.413,59;
- b. presenza di partite vincolate presso il tesoriere da ricostituire per € 790.851,98 (nota al punto 1.2.4.2 a) del questionario ODR), coincidente con il residuo passivo del rimborso delle anticipazioni di cassa int. 1 titolo III, in presenza di accertamenti ed impegni per utilizzo somme vincolate nei servizi per conto terzi per € 2.275.303,26 azzerati al 31/12 (nota al p. 1.2.14.2 questionario organo di revisione);
- c. costante ricorso all'anticipazione di tesoreria in corso d'anno in presenza di ricorso ad anticipazione di liquidità ex D.L. 35, concessa nel 2013 e parzialmente incassata nel 2014, per € 1.628.248,10.

In sede di controdeduzioni, l'ente conferma la pertinenza del rilievo sub a) e riferisce che i vincoli sui fondi per € 252.667,80 si riferiscono a canoni fognari e di depurazione, nonché, per la parte residua, a somme bloccate dal Tesoriere comunale a seguito di procedure di pignoramento che nell'importo originario ammontavano ad € 344.670,89.

Tra i fondi vincolati, nulla si rinviene in riferimento ai vincoli da oneri d'urbanizzazione.

Conferma altresì il rilievo sub b) e rappresenta che l'importo dei fondi vincolati per € 790.851,98 scaturisce da una nuova prassi contabile seguita dal Tesoriere comunale, il quale ha vincolato ad inizio anno gli importi dovuti a titolo di rimborso mutui sia nei confronti di Cassa depositi e prestiti spa che nei confronti dell'Istituto del Credito Sportivo, in funzione delle delegazioni di pagamento.

Tale sistema, soggiunge l'ente, è stato nuovamente modificato, a decorrere dall'esercizio 2017, con la progressiva costituzione dei vincoli delle partite vincolate dei mutui a garanzia in funzione di 1/6 per semestre di pagamento.

Da ultimo, riferisce che sono in fase di verifica gli ulteriori € 175.935,15 riferiti a pignoramenti presso il Tesoriere.

In merito al profilo sub c), il comune conferma il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui imputa le cause principalmente alla bassa percentuale di riscossione della Tariffa Rifiuti, alla base della segnalazione ai sensi dell'art. 153, comma 6, d. lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario.

In sede di bilancio di previsione 2017, è stato incrementato il FCDE, a fronte, peraltro, di un elevato costo del servizio (€ 2.106.678,94).

Particolarmente problematica, inoltre, risulta la lievitazione del costo del servizio rifiuti, in costante aumento dal 2014 per l'elevata incidenza della spesa del personale COINRES, sempre meno sostenibile finanziariamente.

L'ente riferisce delle più incisive azioni di recupero della Tassa rifiuti e degli oneri di urbanizzazione insoluti, anche attraverso una diversa dotazione *software*.

Il Collegio, nel prendere atto, conferma i profili di criticità ed invita l'ente ad adottare misure correttive più incisive.

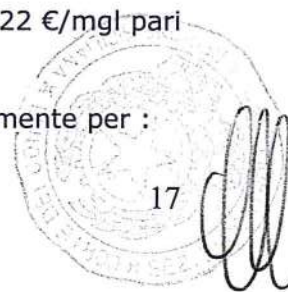
8. Un ottavo ordine di criticità su cui è stato promosso il contraddittorio con l'ente riguarda la gestione dei residui al 31/12/2015, e segnatamente:

a. elevati livelli di residui attivi delle entrate proprie al 31/12/2015 (circa 7,5 €/mln per il titolo I, principalmente imputabile alla mancata riscossione della tassa per il servizio rifiuti, e 1,07 per il titolo III), sostanzialmente invariati rispetto all'1/1/2015.

E' emersa, inoltre, la scarsa movimentazione dello *stock* dei predetti residui in sede di riaccertamento ordinario 2014, oggetto di rilievo nel precedente tipo di controllo (insussistenze rilevate per circa 180 €/mgl pari allo 0,25% dei residui iniziali), nonché di riaccertamento ordinario e straordinario 2015 (insussistenze rilevate per circa 22 €/mgl pari allo 0,026% dell'importo dei residui residui iniziali);

b. presenza di elevati residui delle entrate correnti vetusti, rispettivamente per :

17



- 1,9 €/mIn al titolo I ed 787 €/mgl al titolo III anteriori al 2011
- 331 €/mgl al titolo II anteriori al 2013
- c. presenza di elevati residui passivi di parte corrente , di cui 632.908,72 anteriori al 2011;
- d. bassi livelli di smaltimento dei residui delle entrate proprie pari a circa il 14% per il titolo I e al 21% per il titolo III;
- e. presenza di contenzioso TARES relativo alle tariffe deliberate per l'esercizio 2013, come evidenziato nella deliberazione C.C. n. 76 del 18/12/2017, in merito al quale non risultano elementi circa lo stato attuale e la previsione dei relativi accantonamenti nel risultato di amministrazione.

Nelle memorie, l'ente riferisce che i residui al titolo I dell'entrata si riferiscono a crediti TARSU/TARI, la cui riscossione da parte di SERIT Sicilia non ha consentito grossi introiti rispetto alle somme iscritte a ruolo.

Comunica che, allo stato, sta valutando l'ipotesi di attivare altre forme di riscossione, soprattutto per i ruoli coattivi.

Il Collegio richiama la massima attenzione dell'ente nel valutare in maniera comparata i costi connessi ad opzioni gestionali alternative, in relazione ai benefici attesi; richiama altresì l'attenzione sulla razionalità operativa delle scelte da intraprendere.

Sotto quest'ultimo profilo, appare difficilmente giustificabile l'opzione dell'incarico a legale per il recupero massivo nei confronti di debitori plurimi, in considerazione della possibile sproporzione tra costi sostenuti e ricavi conseguiti.

In merito alla lettera b), l'ente conferma gli importi dei residui tuttora contabilizzati al Titolo I dell'entrata, la cui riscossione è demandata a Serit Sicilia.

Riferisce che i residui al Titolo III dell'entrata sono stati iscritti per € 709.701,76 e confermati in sede di riaccertamento dall'allora responsabile pro-tempore UTC e che il nuovo funzionario apicale *"ha avuto modo di verificare che gran parte di tali somme sono inerenti il credito principale del ruolo acqua dal 2004 al 2008 per € 303.586,25 oltre interessi e sanzioni con incarico dato a uno studio legale per il recupero coattivo del credito"*.

In ragione di quanto espresso in precedenza sub a) e b), questa Corte onera il Collegio dei revisori di verificare l'eventuale sussistenza di profili di danno connessi alla scelta gestionale e ad eventuali prescrizioni, procedendo, in caso affermativo, a denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il comune riferisce che le somme al Titolo II dell'entrata si riferiscono ad un vecchio progetto con finanziamento regionale, LINCS, attualmente in fase di rendicontazione.

Ad esso sono principalmente imputabili i residui passivi sub c).

Con riferimento alla lettera d), l'ente conferma la bassa velocità di riscossione dei residui da entrate proprie per la lentezza della riscossione del Concessionario e, per il ruolo idrico, per gli importi rimasti da riscuotere.

In merito alla lettera e), l'ente comunica di aver svalutato gli introiti non incassati tramite il FCDE e riferisce dell'esito vittorioso dinanzi al TAR di un contenzioso avverso il regolamento TARES.

La Sezione prende atto, ma ritiene confermati tutti i profili di criticità.

9. Risultano confermati anche i ridotti livelli di attività di recupero della lotta all'evasione, in particolare per la TARSU, e bassi livelli di riscossione in competenza (11%) come di seguito specificato:

	Accertamenti	Riscossioni
Recupero evasione IMU	119.911,64	7.813,22
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	5.615,79	5.614,31
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	1.184,50	1.184,50
TOTALE	126.711,93	14.612,03

L'ente conferma i dati ed imputa le cause a difficoltà di tipo organizzativo, gestionale e di software, che dichiara in corso di soluzione.

Riferisce degli esiti positivi riscontrati dalla rilevazione delle superfici imponibili non dichiarate ai fini Tarsu (art. 1 comma 340 L. 311/2004), da cui sono scaturiti oltre duemila avvisi di accertamento per omessa dichiarazione o rettifica importi dichiarati.

Per quanto invece il potenziamento delle attività di recupero dell'evasione degli altri tributi, si sta provvedendo alla digitalizzazione delle planimetrie UIU per un migliore controllo da parte degli Uffici, riducendo al minimo i sopralluoghi in quanto l'Ente è dotato di un limitato comparto di vigili che possono dedicarsi alla repressione.

Inoltre, il nuovo Responsabile dell'Ufficio tecnico ha avviato una attività di recupero degli oneri concessori non versati, attraverso un piano di rateizzazione, in quanto *"nessun'attività è mai stata posta in essere negli anni passati dal competente Ufficio Tecnico"*. Inoltre, solo di recente l'ufficio in questione *"ha avviato il procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione amministrativa ex art.31 DPR 380/01"*, obbligatorio in Sicilia a far data dall'11/11/2014.

Anche in questo caso, la Sezione incarica il Collegio dei revisori di verificare l'eventuale sussistenza di profili di danno connessi ai profili in precedenza evidenziati, procedendo, in caso affermativo, ad inoltrare denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

Da ultimo, il comune riferisce che sta attualmente valutando la possibilità di affidare una parte dei servizi di recupero dell'evasione tributaria e/o di riscossione del coattivo a soggetti da individuare con gara.

10. Per quanto concerne la mancata riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, c. 6, lett. J, D. lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla società consortile COINRES, l'ente conferma la persistenza dell'annoso problema, legato all'annullamento giudiziale dei bilanci della predetta società e già attenzionato in precedenti cicli di controllo.

11. Per quanto concerne il mancato aggiornamento dell'inventario, anch'esso oggetto di reiterati rilievi da parte di questa Corte, l'amministrazione riferisce della definitiva soluzione



del problema solo nel 2017, a seguito dell'approvazione del nuovo inventario con determinazione del nuovo responsabile UTC n. 751 del 12/10/2017.

Il Collegio prende atto e ritiene il rilievo superato.

12. Per quanto concerne la mancata presentazione dei conti giudiziali degli agenti contabili Equitalia e del mercato ittico e la mancata determinazione dei tassi di copertura del relativo servizio a domanda, il comune, in sede di controdeduzioni, riferisce della soluzione del problema con riferimento solo ad Equitalia, sia pur attraverso il sistema di rendicontazione "RendiWEB".

Non altrettanto può dirsi con riferimento al mercato ittico, il cui direttore è stato infruttuosamente invitato dal Responsabile del servizio finanziario alla resa del conto (nota prot. 10975 del 24/06/2015, riscontrata negativamente con nota 1105 del 25/06/2015).

L'ente, inoltre, riferisce che *"il Segretario Comunale con nota 11469 del 01/07/2015 e nota prot. 21480 del 30/12/2015 ha rappresentato che a mente del vigente regolamento, il Direttore del Mercato Ittico, pur non risultando espressamente individuato come tenutario del conto, è comunque tenuto a rendicontare in via amministrativa, ai sensi dell'art. 60 della legge generale della contabilità dello Stato 2440/1923.*

Nonostante sia stato fissato l'obiettivo specifico nell'ambito del piano della performance 2015 della modifica del regolamento vigente per evidenziare con chiarezza i movimenti del conto del Mercato Ittico, non essendo avvenuta modifica, pur in presenza di una gestione rilevante dal punto di vista economico, in assenza di un rendiconto della gestione del Mercato Ittico secondo schemi contabili gestionali attuali di conto economico e patrimonio, l'Ufficio Ragioneria ha rappresentato in sede di consuntivo di non essere in condizioni di poter fornire alcuna notizia in merito alla gestione del mercato ittico".

Il Collegio demanda alla Procura regionale della Corte dei conti ogni opportuna valutazione sull'attivabilità, nella fattispecie, del giudizio per resa di conto, ai sensi dell'art. 141 del d. lgs. n. 174/2016.

C. Mancata trasmissione questionario rendiconto 2016

Nonostante il lasso di tempo intercorso dall'approvazione del rendiconto 2016 (deliberazione n. 75 del 18/12/2017), l'organo di revisione non risulta aver trasmesso il relativo questionario. L'ente nulla controdeduce a giustificazione dell'inerzia del predetto organo.

Il Collegio, a riguardo, accerta il ritardo, ma ritiene che l'iter di approvazione di tale documento debba comunque essere utilmente riavviato solo a seguito del corretto ripristino della veridicità delle risultanze contabili 2015, sotto i molteplici profili in questa sede censurati.

P. Q. M.

All'esito dell'istruttoria e del successivo contraddittorio con il comune di Santa Flavia:

1. Con riferimento al profilo sub A), prende atto delle deliberazioni consiliari n. 76 e 77 del 18/12/2017, concernenti l'adozione delle misure correttive, i cui effetti saranno oggetto di valutazione nei successivi cicli di controllo;

2. con riferimento al rendiconto 2015, accerta la non veridicità delle risultanze contabili nonché i gravi profili di criticità evidenziati in narrativa sub B), punti 1,3,4,5,6,7, 8,9,10,12.
3. accerta il ritardo nella trasmissione del rendiconto 2016 nei termini sub C);
4. dispone che, nelle more dell'adozione delle misure correttive tese al ripristino della veridicità delle risultanze contabili e dell'effettivo disavanzo, nonché al riconoscimento dei debiti fuori bilancio aventi i relativi requisiti, l'ente resti assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 *quater*, del Tuel.

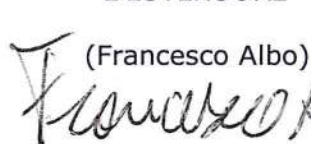
DISPONE

a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo la trasmissione di copia della presente deliberazione:

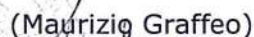
- Al Sindaco e al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, per l'adozione delle conseguenziali misure correttive entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione;
- All'organo di revisione dell'ente, per gli approfondimenti e le verifiche di competenza, dei cui esiti riferirà a questa Sezione entro i termini assegnati dalla presente deliberazione;
- Alla Procura regionale della Corte dei conti per l'attivazione del giudizio per resa di conto, ai sensi dell'art. 141 del d. lgs. n. 174/2016, nei confronti del direttore del Mercato Ittico di Santa Flavia (sub B, punto n. 12).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)


IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)




Depositata in segreteria il

30 APR. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


Giovanni RASURA

